



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



WORLD BANK GROUP



REGIONE SICILIANA



GIBELLINA



MAZARA DEL VALLO



SALEMI



VITA

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 53

- Legge 328/2000 -

Comune Capofila: MAZARA DEL VALLO

CAPITOLATO

SERVIZIO EDUCATIVO SPORTIVO PER MINORI 6^a ediz. (2026/2027)

Progetto finanziato con il Fondo Povertà annualità 2018 CUP: C61E18000160001 e PAL 2020 – C61H20000400007.

Aggiornamento elenco A.S.D. convenzionate

ART 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Capitolato ha per oggetto il Servizio Sportivo educativo in favore di minori e disciplina il rapporto tra il Comune di Mazara del Vallo Capofila del Distretto Socio Sanitario 53 e le Associazioni Sportive aderenti al progetto.

Tale servizio ha la finalità di dare opportunità educative e di crescita sociale ai minori individuati direttamente dal Distretto, attraverso l'Equipe multidisciplinare dei servizi sociali, favorendone l'inserimento nelle varie pratiche sportive con un programma di attività definita specificatamente, di concerto con la Associazione, per singolo partecipante all'iniziativa.

Il servizio è destinato in via esclusiva a minori facenti parte di nuclei familiari beneficiari di Assegno di Inclusione o in possesso di eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa nazionale in aggiornamento.

ART 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Servizio Educativo Sportivo intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Offrire ai nuclei familiari beneficiari di Reddito di Cittadinanza una opportunità di socializzazione, di educazione alla gestione di un impegno, di condivisione e partecipazione a realtà organizzate del territorio;
- Prevedere per i minori coinvolti nel servizio una opportunità concreta di crescita sociale e di sane relazioni con i compagni di sport, nonché di vera e propria educazione ai valori che sono insiti nella pratica sportiva (rispetto delle regole, lealtà nel gioco, riconoscimento dei ruoli e capacità di ascolto, costanza nell'impegno);
- Offrire ai minori una opportunità per coltivare talenti personali.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il Servizio rientra nella programmazione generale dei servizi e degli interventi del PAL - Piano di attuazione locale finanziato con la Quota Servizi Fondo Povertà. Lo stesso verrà avviato a far data dalla firma della Convenzione con la singola Associazione Sportiva aderente e si concluderà il 30.06.2027, salvo espressa autorizzazione alla prosecuzione del servizio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I nominativi dei minori da inserire nel progetto saranno comunicati all'Associazione Sportiva da parte degli uffici dei servizi sociali di ciascun Comune. In tale comunicazione sarà specificato anche il numero degli incontri dell'attività sportiva autorizzata. Naturalmente si procederà previo accordo tra le parti.

ART. 4 – DESTINATARI

I destinatari del servizio sono i minori in età da 4 a 17 anni i cui nuclei familiari sono beneficiari di AdI/SFL o in possesso di eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa nazionale in aggiornamento. Il numero dei minori inseriti nel progetto potrà variare in funzione delle risorse finanziarie disponibili nonché della presenza, in ciascuno dei comuni del Distretto, di minori con i requisiti previsti dalle linee guida ministeriali.

L'adesione al Progetto non implica per l'Associazione sportiva la partecipazione certa di minori alle proprie attività in considerazione che ciascun beneficiario potrà scegliere l'attività sportiva da svolgere in base alle proprie attitudini e preferenze.

ART. 5 – AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'accesso al Servizio Educativo Sportivo avviene su diretta individuazione del Servizio Sociale Professionale dei Comuni del Distretto.

L'equipe multidisciplinare provvederà anche a individuare le discipline sportive di concerto con i minori e le loro famiglie tenendo conto dei seguenti fattori:

- attitudine e preferenze dei minori;
- valutazione professionale sulla disciplina più opportuna;
- discipline sportive che risultano presenti a seguito di adesione al progetto da parte delle Associazioni Sportive.

ART. 6 – PRESTAZIONI

Le attività sportive si dovranno realizzare in orario non interferente con gli impegni scolastici dei minori.

Tutte le attività dovranno svolgersi insieme agli altri ragazzi che praticano normalmente attività sportiva, stante che la prerogativa di tale servizio è di carattere educativo e inclusivo.

Nel caso in cui, nei programmi sportivi della Associazione, vi siano manifestazioni pubbliche o gare o attività diverse dalla normale lezione e/o allenamento, si dovrà coinvolgere, per quanto possibile, anche i minori di cui al presente Servizio.

Durante le lezioni dovrà sempre essere presente l'istruttore qualificato.

L'Associazione Sportiva deve garantire la copertura assicurativa per il minore partecipante a tale iniziativa.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Sarà cura del Comune Capofila fornire alla Associazione Sportiva un registro mensile di frequenza del/dei minore/i aderenti al Servizio nel quale annotare, con responsabilità e diligenza, le presenze.

Tale registro dovrà avere la firma dell'Istruttore/Legale Rappresentante della Associazione.

Tale registro sarà consegnato a fine mese ai referenti dei servizi sociali ai fini della liquidazione del rimborso.

ART. 8 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

Gli Operatori/Istruttori della Associazione Sportiva avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la stessa, restando, quindi, ad esclusivo carico della Associazione tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Al fine di garantire il rispetto delle norme antipedofilia, si dovrà acquisire il certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia.

minorile o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva della certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre si richiede di avere un recapito telefonico attivo, nelle ore e nei giorni di copertura del servizio.

ART. 9 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Associazione garantirà la riservatezza sui dati, fatti o circostanze riguardanti il servizio o dei quali ha avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando in tal senso vincolata al segreto professionale e garantendo l'adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale.

L'Associazione si impegna a garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto di quanto prescritto in materia dal GDPR in vigore dal 25 maggio 2018 assumendo la qualifica di incaricato del trattamento dei dati personali.

ART. 10 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sono riconosciute al Distretto ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento puntuale e preciso del servizio, anche tramite visite di monitoraggio e controllo presso le Palestre in orario di attività.

ART. 11 - RIMBORSO

Il Servizio Educativo Sportivo prevede un rimborso di € 5,00 (cinque/0) onnicomprensivo per singola lezione/allenamento/attività effettuata dal minore inserito presso l'Associazione Sportiva aderente al progetto. Il valore di € 5,00 fa riferimento a ciascun incontro sportivo effettuato a prescindere dall'effettiva durata dello stesso in quanto variabile a seconda della disciplina sportiva praticata dall'ASD.

Ai fini dell'erogazione del servizio, il Servizio Sociale Professionale di ciascun Comune del Distretto rilascerà agli utenti autorizzazione a far parte del progetto, una specifica attestazione nella quale verrà indicato il periodo di erogazione del servizio stesso.

In sede di liquidazione del servizio, l'ASD provvederà a consegnare tale attestazione e i registri di presenza dei minori al Comune Capofila del Distretto.

Nel caso in cui nessun minore dovesse essere avviato alla disciplina sportiva di cui all'Associazione aderente questa non potrà avanzare alcuna pretesa di natura economica. Laddove le risorse finanziarie lo consentano, si potrà prevedere il rimborso di spese accessorie, quali quelle per la visita del medico dello sport, a fronte della presentazione di fatture/ricevute fiscali contenenti nel dettaglio i dati del minore per cui le spese sono state anticipate.

ART. 12 – LIQUIDAZIONE

Il Comune Capofila provvederà a liquidare l'importo complessivo delle prestazioni sportive in possesso di ogni singola Associazione Sportiva con cadenza bimestrale sulla base delle effettive presenze del minore autorizzato.

Ai fini della liquidazione l'Associazione Sportiva dovrà presentare:

- fattura elettronica ove ne avesse l'obbligo;
- richiesta di rimborso/ricevuta fiscale se trattasi di Associazione senza scopo di lucro;
- dichiarazione sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive con gli estremi identificativi del conto dedicato previsto dall'art. 3, comma 1 della suddetta Legge, con allegata copia del documento di identità del dichiarante (Legale rappresentante);
- registro delle presenze del/i minore/i;
- dichiarazione di non essere soggetto agli adempimenti relativi alla produzione del DURC.

Si precisa che il numero delle lezioni/allenamenti/attività mensili dovrà corrispondere a quello previsto nel progetto individuale del minore.

ART. 13 – GRADIMENTO DEL SERVIZIO

Il Distretto procederà, durante l'espletamento del servizio, alla verifica del gradimento da parte delle famiglie coinvolte attraverso la distribuzione di un questionario anonimo di gradimento (customer satisfaction).

L'Assistente Sociale di riferimento è la Dott.ssa Giovanna Russo.

Il Responsabile amministrativo del Servizio è la Dott.ssa Valeria Mangiaracina.

ART. 14 - CAUSE DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato da parte della Associazione comporterà l'interruzione immediata del servizio.

ART. 15 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

La convenzione stipulata e firmata non avrà costi a carico della Associazione Sportiva.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Distretto e la Associazione Sportiva e che non dovessero risolversi in via bonaria saranno definite dal Foro di Marsala. E' escluso il ricorso all'arbitrato.